

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la lotta contro la brucellosi dei bovini

(del 29 gennaio 1957)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con nostro messaggio n. 551 del 27 maggio 1955 vi avevamo accompagnato un disegno di legge sulla lotta contro la brucellosi dei bovini (aborto infettivo di Bang) che, previa alcune modificazioni di carattere prettamente redazionale e su preavviso della Commissione della Legislazione, fu approvato da codesto Gran Consiglio nella seduta del 14 marzo 1956 (vedi Raccolta degli atti del Gran Consiglio, Sessione ordinaria autunnale 1955, pagg. 410, 432 e 436). Il testo fu poi pubblicato nel Foglio ufficiale per la decorrenza dei termini referendari (cfr. F.u. 1956 pag. 437) e inviato a Berna per la ratifica federale.

Secondo i disposti del suo art. 13, quel disegno di legge — trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e una volta ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica — sarebbe entrato in vigore attraverso una ordinanza del Consiglio di Stato. Questa ordinanza non fu tuttavia mai promulgata poichè la decisione di ratifica da parte delle Autorità federali subì, per diversi motivi, notevoli ritardi tanto che, in effetti, sino ad oggi essa non è stata ancora dichiarata. Ne consegue che l'atto approvato da codesto Gran Consiglio con la citata decisione del 14 marzo 1956 non è ancora entrato in vigore nè si trova pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Nel frattempo intervennero, nell'ambito della lotta contro la brucellosi dei bovini, mutamenti sostanziali e comunque tali da rendere necessario un aggiornamento delle norme che furono a suo tempo approvate ma che, come detto, non giunsero a ricevere forza di legge. Evidenti ragioni di logica consigliano ora di soprassedere a ogni eventuale pubblicazione dell'atto del 1956 e di sostituirlo invece con una novella legislativa grazie alla quale sia possibile far capo a un testo aggiornato, valido ed efficace in ogni sua parte, sulla cui base il servizio veterinario cantonale sia in grado di procedere alla organizzazione della lotta, non solo a protezione dell'efficienza del nostro patrimonio zootecnico ma anche nell'interesse stesso della salute della popolazione del nostro Cantone.

Dal 1955 ad oggi due fattori hanno modificato sul piano federale la lotta contro la brucellosi dei bovini.

In seguito ai danni cagionati dalla febbre aftosa nel 1956, le Camere federali (riconoscendo che per le regioni di montagna l'allevamento del bestiame bovino costituisce la fonte principale di guadagno ed interpretando lo spirito fondamentale della legge federale sul promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale) modificarono come segue, in data 22 giugno 1956, l'art. 23 della legge sulle misure per combattere le epizootie :

« quando le misure previste nell'art. 1, secondo capoverso, sono prese per combattere l'aborto epizootico dei bovini, il proprietario può ricevere... il 90 %, al più, del valore di stima se si tratta di regioni ove l'allevamento costituisce l'attività principale e che, in quanto tali, sono sottoposte alle misure di lotta ».

In precedenza l'indennizzo versato al proprietario poteva, al massimo, ammontare all'80 % del valore di stima dell'animale.

Consequentemente il Consiglio federale emanò il decreto 9 novembre 1956, il quale stabilisce all'articolo 5 :

« al proprietario è versato l'80 % al massimo della stima ufficiale, compreso il ricavo delle parti utilizzabili. Nelle regioni in cui l'allevamento del bestiame è esercitato in modo principale e che sono soggette come tali alle misure di lotta, indennità del 90 % al massimo della stima ufficiale possono esser versate per la macellazione di animali infetti di aborto epizootico, in quanto il luogo di stanza di detti animali sia in regione di montagna, secondo il catasto della produzione animale compilato d'intesa con i Cantoni ».

L'esperienza ha dimostrato peraltro che per raggiungere nel più breve tempo possibile e con la minor spesa il risanamento degli effettivi bovini di intere zone (valli, distretti, Cantone), non basta limitare l'eliminazione ai capi che espellono la brucella dalle vie genitali o nel latte, come voleva il decreto del Consiglio federale del 23 dicembre 1955 (art. 5) ma occorre eliminare tutto il bestiame che costituisce un pericolo potenziale costante, ossia tutti i capi affetti di brucellosi e diagnosticati tali con la individuazione di anticorpi specifici agglutinati nel siero sanguigno o nel latte. Questi animali contagiati non sono provvisoriamente infettati, ma possono divenirlo specialmente durante gli ultimi mesi della gravidanza, quando l'azione necrotizzante delle brucelle cagiona l'espulsione del feto od il parto prematuro, oppure quando i germi si insediano nella mammella e scendono nel latte.

Il Dipartimento federale dell'economia pubblica modificò a sua volta l'art. 11 dell'ordinanza concernente la lotta contro l'aborto epizootico dei bovini affetti da bacillo di Bang autorizzando i Cantoni a prescrivere la macellazione di tutti gli animali cosiddetti reagenti.

Si riafferma qui il concetto validamente provato nella lotta contro la tubercolosi bovina, nel senso che un'azione energica ed efficace che abbia per scopo il risanamento del bestiame di una regione o di una stalla, non può esser svolta con la sola macellazione dei capi affetti da tubercolosi aperta, ma di tutti i reagenti con lesioni tubercolari « chiuse od aperte ».

Per tali motivi anche la legge cantonale va modificata. Vi trasmettiamo pertanto il nuovo disegno di legge che estende il campo di eliminazione del bestiame bovino affetto da brucellosi e concede un'indennità massima del 90 % del valore di stima per il bestiame delle regioni di montagna.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Il Cons. Segr. di Stato :

Canevascini

Stefani

LEGGE
concernente la lotta contro la brucellosi dei bovini
(aborto epizootico di Bang)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il decreto generale concernente il latte, i latticini e i grassi commestibili del 29 settembre 1953 (Statuto del latte);
visto il decreto del Consiglio federale del 9 novembre 1956 concernente la lotta contro l'aborto epizootico dei bovini e le relative ordinanze del Dipartimento federale dell'economia pubblica del 20 giugno 1954 e del 10 novembre 1956;
visto il messaggio 29 gennaio 1957 n. 679 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

La lotta contro la brucellosi dei bovini ha lo scopo di individuare i capi infetti, di isolarli ed eliminarli, di proteggere e mantenere indenne dall'infezione il bestiame bovino sano. Scopo

Art. 2

La lotta contro la brucellosi dei bovini è obbligatoria in tutto il Cantone. Obbligatorietà

Art. 3

Ogni caso di aborto cagionato nel bestiame bovino dal baccillo di Bang o sospetto tale, oppure ogni eliminazione di brucelle nel latte o dalle vie genitali deve esser annunciato al Dipartimento dell'agricoltura, conformemente alla legge federale del 13 giugno 1917 sulle misure per combattere le epizoozie. Notifica

Art. 4

L'importazione di bestiame bovino da reddito o d'allevamento sessualmente maturo è autorizzata solo per il bestiame esente da brucellosi ed accompagnato da un certificato veterinario che lo dichiara tale. Importazione di bestiame bovino

Art. 5

Il Dipartimento dell'agricoltura emana le prescrizioni inerenti alla profilassi contro la brucellosi durante l'alpeggiatura e, se necessario, lo svernamento. Alpeggiatura, svernamento

Art. 6

Il Dipartimento dell'agricoltura può dichiarare obbligatoria la vaccinazione preventiva delle vitelle da 6 a 12 mesi d'età, se le condizioni lo richiedono. Può vietarla nelle regioni divenute esenti da brucellosi. Vaccinazione preventiva

Art. 7

Il commercio del latte che contiene brucelle e dei prodotti da esso ricavati è proibito. Latte e latticini

Art. 8

Macellazione
isolamento

E' obbligatoria la macellazione del bestiame che :

- a) elimina brucelle dalle vie genitali o nel latte;
- b) ha una reazione sierologica positiva sia del latte sia del sangue (titolo sanguigno 1:160 o più);
- c) presenta sintomi clinici della malattia ed una reazione sierologica positiva del sangue o del latte (titolo sanguigno 1:160 o più).

Nell'attesa della macellazione il bestiame deve esser isolato, possibilmente in stalla separata, e marcato all'orecchio destro con foro rotondo di 2 cm. di diametro.

Art. 9

Indennizzo

Al proprietario dell'animale eliminato viene versato un indennizzo fino all'80 % del valore di stima fissato dai periti ufficiali. Nelle regioni in cui l'allevamento del bestiame costituisce la principale attività agricola e ritenute di montagna dal catasto della produzione animale, l'indennizzo massimo è del 90 %.

Art. 10

Fondo di
compensazione

Presso il Dipartimento dell'agricoltura è istituito un fondo per la compensazione del danno che deriverebbe se, alla ispezione delle carni, la carcassa del bestiame eliminato non risultasse totalmente od in parte atta al consumo. Per ogni capo, sia il proprietario, sia l'acquirente del bestiame versano al fondo Fr. 5.—.

Art. 11

Spese

Le spese per le prestazioni veterinarie, di analisi e di vaccinazione ordinate dallo Stato sono a carico del Cantone.

Art. 12

Infrazioni

Le infrazioni alla presente legge sono punite conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Consiglio federale del 9 novembre 1956, secondo la legge cantonale di procedura per le contravvenzioni.

Art. 13

Decreto di
applicazione

Il Consiglio di Stato emana il decreto di applicazione della presente legge.

Art. 14

Entrata
in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.